



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 1171
(citare nella risposta)

00187 Roma.....1.5.FEB.2008
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: **Decreto 14 gennaio 2008**

"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

Ai Signori
Presidenti dei
Consigli dei Collegi

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti
il Comitato Ristretto **EDILIZIA LL-PP**

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alle nostre precedenti note sull'argomento, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio u.s., S.O. n. 30, è stato pubblicato il Decreto di approvazione delle "nuove norme tecniche per le costruzioni".

Nel precisare che il Decreto in argomento entrerà in vigore il 4 marzo p.v. (30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta), si ritiene utile, in questa fase, sottolineare quanto segue:

- la **prima versione** delle Norme Tecniche (D.M. 14/9/2005), non più sottoposta a periodo transitorio (vedi nostra prot. n. 2290 dell' 8 marzo 2007), **scaduto il 31/12/2007**, è entrata regolarmente in vigore il 1 gennaio 2008 (nostra prot. n. 232 dell'11 gennaio 2008);
- il Decreto Legge 248/2007 "milleproroghe" (art. 20) entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ed in attesa di conversione, sottopone le "**revisioni generali delle Norme Tecniche**", con alcuni distinguo, ad un


ulteriore periodo transitorio di 18 mesi, durante il quale si potranno utilizzare anche.....” **le precedenti Norme Tecniche**”;

- la **versione revisionata** delle Norme Tecniche (D.M. 14 gennaio 2008) entrerà in vigore il 4 marzo p.v e **sostituirà il D.M. 14/9/2005**;
- stante la formulazione letterale dell’art. 20¹ del D.L. 248/2007, che non consente di individuare chiaramente quali siano le “*precedenti norme tecniche applicabili*”, (*precedenti al D.M. 14 settembre 2005.... oppure il DM 2005 è da considerare norma precedente...*) sono stati presentati, nelle sedi competenti, numerosi emendamenti, tesi ad una riformulazione dello stesso testo dell’art. 20, tale da rendere chiara la normativa di riferimento applicabile (D.M. 2005 e/o D.M. 1996) ed i termini di applicazione del periodo transitorio (18 mesi).


Stante la straordinaria importanza dell’argomento il Consiglio Nazionale monitorerà costantemente l’evolversi della discussione parlamentare, riservandosi di informare tempestivamente, come di consueto, tutti i Collegi.

Cordiali saluti.

IL CONS. RE. RESP. LE
(Geom. Maurizio Savoncelli)



IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)



L ti/

¹ Art. 20.

Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 dell’8 maggio 2003